**Patronato SiaS**

Patronato SIAS, Servizio Italiano Assistenza Sociale per i Servizi Sociali dei Lavoratori, costituito dal MCL, Movimento Cristiano Lavoratori, è stato riconosciuto con Decreto del Ministero del Lavoro del 9/12/1972. Il Patronato aiuta a disbrigare tutte le pratiche con gli Enti Previdenziali e offre un servizio completamente gratuito a norma di legge.  
  
Il PATRONATO SIAS è un servizio sociale che intende stabilire un impegno di solidarietà e di servizio tra i lavoratori, i pensionati ed i loro familiari.

**I servizi offerti dal patronato**

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano l’attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all’estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all’estero.

**Servizi offerti**

|  |  |
| --- | --- |
| * Pensioni di vecchiaia e di anzianità |  |
| * Pensioni di reversibilità / ai superstiti |  |
| * Assegno sociale |  |
| * Assegni d’invalidità - Pensioni di inabilità - Indennità di accompagnamento   Indennità di frequenza  - Richiesta di permessi Legge 104 |  |
| * Ricostituzioni, supplementi e riliquidazioni. |  |
| * Riscatto laurea |  |
| * Assegni familiari. - autorizzazioni * Assegno UNICO Universale |  |
| * Naspi |  |
| * Ricongiugimenti familiari |  |
| * Cittadinanza italiana |  |
| * Verifiche contributive ed accredito contributi per maternità e servizio militare. |  |
| * Permessi di soggiorno, carta di soggiorno |  |
| * Pratiche di maternità |  |
| * Test di italiano |  |
| * Ratei maturati e non riscossi |  |

|  |
| --- |
| Bonus Nido |

|  |
| --- |
| Dimissioni volontarie |

|  |
| --- |
|  |

**Servizi accessori**

Sono i servizi previsti e disciplinati dall’art. 10 Legge 152/2001:

1. Gli istituti di patronato possono altresì svolgere senza scopo di lucro attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica:   
a) in favore dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 1\*, finalizzate alla diffusione della conoscenza della legislazione, alla promozione dell’interesse dei cittadini in materia di sicurezza sociale, previdenza, lavoro, mercato del lavoro, risparmio previdenziale, diritto di famiglia e delle successioni e anche all’informazione sulla legislazione fiscale nei limiti definiti dal presente articolo;   
b) in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi comunitari, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale.   
  
2. In relazione alle materie di cui al comma 1, lettera a), gli istituti di patronato possono svolgere, anche mediante stipula di convenzione, attività finalizzate all’espletamento di pratiche con le pubbliche amministrazioni e con le istituzioni pubbliche e private e al conseguimento delle prestazioni e dei benefici contemplati dall’ordinamento amministrativo, anche con riferimento alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché stipulare convenzioni con centri autorizzati di assistenza fiscale già costituiti.   
  
La legge 7 agosto 1990, n. 241 concerne "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ndr.   
  
3. Gli istituti di patronato svolgono, ai sensi dell’articolo 24 del DLgs 19 settembre 1994, n. 626 [5], e successive modificazioni, attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe, emanate a norma del comma 4, nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.